

Determinazione n. 53/2005**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 18 ottobre 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, con la quale l'Autorità portuale di Ravenna è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996 con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2002-2003 e 2004, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Adolfo Teobaldo De Girolamo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2002-2003 e 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002-2003 e 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Adolfo Teobaldo De Girolamo

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA PER GLI ESERCIZI 2002-2004*

SOMMARIO

1. PREMessa. – 2. NOTAZIONI GENERALI SUL SISTEMA DELLE AUTORITÀ PORTUALI. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. – 3. LA STRUTTURA E L'APPARATO ORGANIZZATIVO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA. IL PERSONALE. – 4. LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI. – 5. PROFILI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. – 6. ANDAMENTO DEI TRAFFICI COMMERCIALI. – 7. LA GESTIONE FINANZIARIA IN GENERALE. L'ORDINAMENTO CONTABILE ED I CONTROLLI. – 8. LE RISULTANZE COMPLESSIVE DELLA GESTIONE. – 9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. – APPENDICE.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ravenna fino al 2001¹.

Si procede ora al referto – ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 - sulla gestione finanziaria degli esercizi 2002-2004, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Si vedano la relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ravenna per gli esercizi 1997-1999 (in Atti parlamentari, XIII Legislatura, Documento XV, n. 336) e la relazione sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2000-2001 (in Atti parlamentari, XIV legislatura, Doc. XV, n. 159).

2. Notazioni generali sul sistema delle Autorità portuali. Il quadro normativo di riferimento

La Corte ha già avuto modo di evidenziare² come l'Autorità portuale si ponga quale figura organizzatoria di sintesi tra esigenze e finalità dell'ordinamento comunitario, del governo nazionale e delle autonomie locali, con il compito, tipico e caratterizzante, di regolazione dell'attività di impresa nell'ambito portuale, in funzione dell'efficienza e della competitività del sistema.

A tale scopo è chiamata a vigilare sul rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza e siffatto compito svolge, in quanto istituzione pubblica, tanto nell'azione di amministrazione, cioè nei casi in cui è chiamata ad assentire concessioni demaniali od autorizzazioni e riscontri la violazione delle norme rilevanti, quanto nella fase di controllo, allorchè debba intervenire per imporre il rispetto, da parte dei concessionari o dei soggetti autorizzati, delle specifiche norme comunitarie, pena la decadenza o la revoca.

L'Autorità portuale partecipa, quindi, in posizione di indipendenza ed imparzialità³ nei confronti delle stesse autorità di governo, al sistema di amministrazione pubblica del mercato portuale delineato dalla legge n. 84 del 1994, ai fini della attuazione delle norme sulla concorrenza.

Pur configurandosi quale ente di regolazione e controllo - all'uopo titolare di specifici poteri normativi⁴ - l'Autorità è anche chiamata ad operare in funzione della promozione delle attività portuali e dei traffici (si veda in particolare art. 6, n. 1, lett. a della legge n. 84 del 1994⁵).

Permane, quindi, la singolare contitolarità e coesistenza di dette ultime attività economico-commerciali con le funzioni autoritative e di garanzia⁶.

² Si veda, in particolare, la citata relazione per gli esercizi 2000-2001 (parag. 2).

³ Sotto tale profilo l'Autorità svolge la funzione di ente di attuazione delle norme sulla concorrenza pur non costituendo autorità decentrata in senso proprio.

⁴ I poteri di regolamento si rinvengono sia nell'esercizio della funzione di amministrazione del demanio marittimo sia in quella della promozione del sistema porto.

⁵ La norma attribuisce all'Autorità i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività.

⁶ Nell'ultimo citato referto sulla gestione del Porto di Ravenna, la Corte ha anche ricordato che il Consiglio di Stato, Sez. III, con il parere n. 1641/02, in data 9 luglio 2002, si è soffermato sulla natura giuridica delle Autorità portuali, affermando tra l'altro che "la prevalenza nell'organizzazione di un Ente delle attività destinate a soddisfare bisogni di carattere industriale o commerciale non preclude la sua qualificazione come organismo di diritto pubblico, quando ne sussistano altre in relazione alle quali

Per quanto riguarda la situazione normativa di riferimento, per il periodo in esame, meritano considerazione:

- il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 6 febbraio 2001, n. 132, che ha determinato i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994, così come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186.
- l'art. 36, comma 1, della legge n. 166 del 2002 che ha prorogato al 30 giugno 2002 il termine di adozione⁷ del regolamento di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 (Il regolamento non risulta ancora emanato).
- in materia di concessione dei servizi, la norma di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'articolo 18, comma 7, della legge n. 84/94, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria, l'affidamento ad altre imprese, titolari di autorizzazioni previste dall'articolo 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.
- l'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con la legge 27 luglio 2004, n. 186, che, al fine di snellire il procedimento di nomina del Presidente delle Autorità portuali, ha integrato il testo dell'art. 8 della legge n. 84 del 1994, inserendo il comma 1-bis⁸.

E' poi da segnalare la statuizione di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), secondo la quale "per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge⁹, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono

ricorrano i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria per tale qualificazione"; "la circostanza che le Autorità portuali, oltre allo svolgimento delle funzioni istituzionali, percepiscano anche compensi da terzi per servizi resi, non trasforma la loro natura di organismi di diritto pubblico, atteso che i relativi proventi rappresentano soltanto un mezzo per concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture, affinché non ricadano interamente sull'erario (e non già un utile di impresa)".

⁷ L'art. 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, (collegato fiscale alla legge finanziaria 2001) aveva autorizzato il Governo ad emanare il regolamento nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge medesima.

⁸ La norma prevede una semplificazione della procedura di nomina, nel rapporto tra Ministro delle Infrastrutture e trasporti e Presidenza della Regione, ed il possibile intervento del Consiglio dei Ministri, ove non si raggiunga, entro certi termini, l'intesa con la Regione interessata.

incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento". In merito a siffatta previsione normativa, in sede di formulazione del bilancio di previsione dell'Autorità portuale di Ravenna per il 2005, è insorta questione, tra l'Autorità medesima ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'applicabilità del limite del 4,5 % alle spese complessive (al netto di quelle del personale) solamente in termini di competenza ovvero anche in termini di cassa. La tesi dell'applicazione indistinta (sostenuta dal Ministero predetto¹⁰ e in un primo momento non condivisa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti¹¹) non è apparsa del tutto convincente all'Autorità portuale di Ravenna, che ritiene significative, ai fini di una applicazione della norma limitata alla sola competenza, la esistenza di altre norme della finanziaria sui limiti di spesa delle Autorità (quali il comma 5 del medesimo art. 1 che prevede il tetto del 2 % sulle previsioni aggiornate di bilancio del 2004) e la locuzione utilizzata dalla norma "proprie spese, al netto delle spese di personale", ben differente sotto il profilo lessicale dagli "stanziamenti di competenza e di cassa" cui si riferisce il MEF, nel richiedere l'applicazione.

In relazione a tanto, l'Autorità portuale, pur avendo riformulato in data 28 aprile 2005 il bilancio di previsione secondo le prescrizioni dei Ministeri vigilanti, ha rappresentato nuovamente¹² "tutte le criticità e le preoccupazioni che tali prescrizioni determinano sia per quanto concerne la gestione di competenza (sostanziale impossibilità di nuovi investimenti nelle infrastrutture portuali ed in interventi per la sicurezza delle persone, dell'ambiente e della navigazione) che per quanto riguarda la gestione di cassa (impossibilità di far fronte agli impegni precedentemente assunti)".

Sulla problematica è, comunque, positivamente intervenuto il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 - convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168 - che all'art. 14, II comma, in tema di "ammodernamento delle infrastrutture portuali" ha disposto che, per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione

⁹ Nell'elenco sono ricomprese le Autorità portuali.

¹⁰ Il MEF, già durante l'iter approvativo della legge finanziaria 2005, aveva diramato la circolare n. 35 del 23 novembre 2004, nella quale sosteneva che tutte le spese per il 2005 delle Autorità portuali (sia di competenza sia di cassa) erano da assoggettare al limite del 4,5 % sul 2003.

¹¹ Il medesimo aveva espresso, in un primo momento con nota del 1° aprile 2005 (prot. DEM1/596), parere favorevole all'approvazione del bilancio, senza la riduzione per gli stanziamenti di cassa.

¹² Da ultimo nella nota n. 4620 del 1° giugno 2005, inviata a questa Sezione.

del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si fa cenno, infine, - riprendendo la tematica già trattata in altri referti della Corte su Autorità portuali¹³ - delle problematiche derivanti per l'assetto organizzativo delle Autorità portuali dalla riforma del Titolo V della Costituzione - introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - che ha profondamente innovato il riparto delle funzioni legislative tra Stato e Regioni.

In base al testo vigente¹⁴, da una parte, viene conservata allo Stato la legislazione esclusiva in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali, tra i quali sono comprese le Autorità portuali, e, dall'altra, viene disposto che la materia relativa ai porti ed alle grandi reti di trasporto e di navigazione rientra tra quelle soggette a legislazione concorrente, per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, pur rimanendo la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione statale.

¹³ Si veda, tra le altre, la relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste per gli esercizi 2001-2003 (determinazione della Sezione controllo enti n. 68/2004) in corso di pubblicazione in Atti parlamentari, pagg. 5 e segg.

¹⁴ E' stato esattamente osservato, nelle "Linee Guida per la redazione dei Piani regolatori portuali" (elaborate nel 2004 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e portate a conoscenza delle Autorità portuali e delle altre Istituzioni interessate con circolare del 15 ottobre 2004) che il "nuovo" art. 117 Cost., pur non discostandosi dal principio della elencazione delle materie, come criterio di massima sul quale fondare la distribuzione delle competenze legislative fra Stato e Regioni, opera una inversione di tendenza. La nuova norma costituzionale, infatti, dopo aver stabilito, al primo comma, che tanto le funzioni legislative dello Stato, quanto quelle delle Regioni devono essere esercitate "nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali", reca, al comma successivo, l'esplicita indicazione delle materie che risultano assoggettate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il comma 3 indica le materie oggetto di legislazione c.d. "concorrente", specificando (e chiarendo, dunque, il concetto di "legislazione concorrente") che per quanto concerne dette materie "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". La medesima norma afferma, poi, che "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". L'inversione di tendenza, cui sopra si accennava, consiste, sostanzialmente, nel fatto che il nuovo testo costituzionale sposta il criterio della tassatività, finendo con lo stabilire che la competenza legislativa statale può essere esercitata solo ed esclusivamente nei riguardi delle materie di cui all'art. 117, comma 2 Cost., mentre la funzione legislativa regionale potrà essere esplicata in via concorrente, nei confronti delle materie elencate nel medesimo art. 117, comma 3 e, addirittura, in via esclusiva con riferimento a tutte le materie non elencate, stante il disposto di carattere residuale "generale" dell'art. 117, comma 4 Cost.

Prima della riforma, invece, erano le materie di competenza delle Regioni ad essere elencate tassativamente (dalla Costituzione o dagli statuti). Per quanto riguarda, in particolare, le materie oggetto di legislazione c.d. "concorrente", si osserva che le Regioni, nel disciplinarle, devono anzitutto rispettare i limiti sanciti ex art. 117, comma 1 Cost., consistenti, come peraltro già ricordato, nella stessa Carta Costituzionale e nei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In secondo luogo, esse devono attenersi ai "principi fondamentali", la cui determinazione è affidata alla funzione legislativa dello Stato.

Potrebbero conseguentemente insorgere questioni applicative, in assenza di una positiva enucleazione dei menzionati principi fondamentali volta a stabilire i punti rilevanti del raccordo tra le varie potestà legislative.

Sulla "gestione" della fase transitoria (e cioè il periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della riforma costituzionale) è, comunque, intervenuta la legge 5 giugno 2003, n. 131, che, all'art. 1, comma 4, ha disposto che "In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 131, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità".

Pare indubbio, in ogni caso, che la materia della disciplina dell'ordinamento delle Autorità portuali - in quanto enti pubblici nazionali - e delle attribuzioni proprie delle stesse - quali enti regolatori delle dinamiche economiche degli ambiti portuali e quali amministratori del demanio marittimo - resta oggetto della legislazione esclusiva dello Stato (ex art. 117, comma 2, lett.g).

Sulla problematica si è anche pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003¹⁵, nella quale ha affermato con chiarezza che sussistono tuttora i presupposti perché lo Stato disciplini realtà che, pur letteralmente attribuite alla competenza concorrente con le regioni (quali appunto i porti), assumono una valenza di livello ultraregionale per la dimensione nazionale, quando non addirittura europea, del fenomeno economico e sociale globalmente coinvolto. E' questo sicuramente il caso dei principali porti italiani, individuati nel Piano generale dei trasporti e della logistica quali nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione di rilevanza transeuropea o comunque dei porti compresi nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, enti ai quali va peraltro sicuramente riconosciuta la qualifica di enti pubblici nazionali e, come tali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

¹⁵ Analoghi principi si rinvencono anche nel parere del Consiglio di Stato n. 5014 del 15 dicembre 2003 sul regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

E' comunque innegabile - anche per rispondere all'esigenza fondamentale che deriva dal ricordato nuovo sistema costituzionale di riparto delle competenze legislative, regolamentari ed amministrative, conseguente alla modifica della seconda parte del Titolo V della Costituzione - che, ad oramai più di dieci anni dall'entrata in vigore, la legge n. 84 postuli che si ponga mano a taluni aggiustamenti ed affinamenti¹⁶, pur nel rispetto dell'impostazione di fondo della riforma del 1994, al fine di stabilizzarne e migliorarne gli effetti positivi¹⁷.

3. La struttura e l'apparato organizzativo. Il personale

L'Autorità portuale di Ravenna, istituita dall'art. 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, ha, come le altre, personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria, nonché di autonomia amministrativa - fatta salva la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti¹⁸.

Sono organi dell'Autorità portuale: il Presidente, il Comitato portuale e il Segretariato generale (composto dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa), nonché il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente dell'Autorità, anche per il periodo di riferimento, è stato nominato tempestivamente - alla scadenza dell'ottobre del 2003¹⁹ - per 4 anni, con decreto ministeriale 27 novembre 2003.

Tale organo, come già ricordato nei precedenti referti, è titolare di un complesso di variegate ed eterogenee attribuzioni²⁰: ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, presiede il Comitato portuale e provvede al coordinamento delle varie attività che si svolgono nel porto; è titolare di poteri autoritativi ed autorizzativi in materia di operazioni portuali e concessioni di aree e banchine (di durata inferiore ai 4 anni); si

¹⁶ In tal senso si sta lavorando sia a livello parlamentare, sia a livello governativo ed una bozza di modifica della legge risulta predisposta dalla competente direzione del Ministero delle Infrastrutture.

¹⁷ Si veda al riguardo la relazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sull'attività delle Autorità Portuali 2002-2003. La relazione è un documento riassuntivo sull'attività delle Autorità portuali, predisposto dalla Direzione generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna competente in materia di vigilanza su tali enti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 84/1994.

¹⁸ In tali termini dispone l'art. 6, comma 2, della legge n.84 del 1994, che precisa anche che alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 70 del 1975 ed al d.lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni (si veda anche l'art. 23, comma 2, della legge).

¹⁹ La precedente nomina era stata disposta l'8 ottobre 1999.

²⁰ Cfr. art. 8 della legge di riordino e successive modificazioni ed integrazioni.

atteggia quale organo propositivo per una serie di funzioni (piano operativo triennale, piano regolatore portuale, schema di bilancio preventivo e consuntivo, trattamento del segretario generale e recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa etc.); è organo autonomamente deliberante per numerose altre funzioni concernenti l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, la sicurezza della navigabilità, la promozione dell'istituzione del lavoro portuale etc.; esercita ogni altra competenza che non sia dalla legge attribuita agli altri organi dell'autorità portuale²¹.

Anche il Comitato portuale, scaduto nel novembre 2003, è stato rinnovato con particolare tempestività e si è insediato il 27 novembre 2003; è questo l'organo deliberativo dell'Ente, cui compete di approvare il piano operativo triennale, di adottare il piano regolatore portuale, di approvare la relazione annuale sulle attività²², nonché il bilancio preventivo, le note di variazione, il conto consuntivo, ed il regolamento di contabilità²³. Delibera altresì sugli atti propositivi del Presidente in materia di autorizzazioni e di concessioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge n. 84/94 di durata superiore a 4 anni, sulla nomina e l'eventuale revoca del Segretario generale, sull'organico della Segreteria tecnico-operativa e sul recepimento dei relativi accordi contrattuali; esprime al Presidente i pareri previsti dall'art. 8, comma 3, lettera h) ed i) della legge di riordino, allorchè lo stesso esercita i poteri di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ed adotta gli atti autorizzativi e concessivi di cui agli artt. 16 e 18 della medesima legge.

Per quanto riguarda i compensi previsti per gli organi, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con proprio decreto in data 31 marzo 2003, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 84 del 1994, l'indennità di carica spettante ai Presidenti delle Autorità portuali, stabilendo che, per quelli nominati o confermati dopo tale data, l'emolumento²⁴ è pari al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti generali del Ministero medesimo, moltiplicato per il coefficiente 2,6 per l'Autorità nel cui porto si sia registrato nei tre anni precedenti un traffico medio annuo superiore a 17 milioni di tonnellate al netto del 90% delle rinfuse

²¹ Così dispone l'art. 8 bis del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito con la legge 430 del 1998, che ha integrato l'art. 8, comma 3, della legge di riordino.

²² Da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero vigilante.

²³ Tale competenza, stabilita dal D.L. n. 457 del 1997, che ha integrato, con lettera n-bis, il comma 3 dell'art. 9 della legge n. 84, è previsto si eserciti su proposta del Presidente.